

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2604)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4328)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(MANCINI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)**

**col Ministro delle Finanze
(PRETI)**

**col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(RESTIVO)**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ANDREOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1967*

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica
per le piccole derivazioni

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito della proroga quindicennale concessa con legge 8 gennaio 1952, n. 42, è ulteriormente prorogata di quindici anni.

Restano ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti la proroga concessa con la precedente legge 8 gennaio 1952, n. 42.

Art. 2.

Le utenze non ancora riconosciute, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della detta legge 8 gennaio 1952, n. 42, sono soggette, a norma dell'articolo 38 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento del canone demaniale nelle misure previste dagli articoli 35 e 36 dello stesso testo unico e successive modificazioni.

Il canone di cui sopra è commisurato alle caratteristiche di portata d'acqua derivabile, di potenza nominale media e di superficie irrigata, a seconda del tipo della derivazione, a mente dell'articolo 35 del citato testo unico, quali risultano dalla originaria domanda di riconoscimento o da eventuali successive domande di varianti, salvo conguaglio all'atto della regolarizzazione formale dell'utenza, giusta le norme dello stesso testo unico e successive modificazioni.